

DISCIPLINARE TECNICO ED ECONOMICO PER LA CONDUZIONE DI ALPEGGI DI PROPRIETA' COMUNALE

ARTICOLO 1 (Oggetto della concessione)

Il Comune di Ormea dà in concessione i pascoli montani, di sua proprietà, per l'uso di pascolo estivo alle condizioni riportate nel presente disciplinare. Una porzione degli stessi, non superiore al 5%, potrà essere utilizzata per la coltivazione di piante officinali e/o coltivazioni in genere.

ARTICOLO 2 (Utilizzo degli alpeggi e durata del contratto)

La concessione degli alpeggi è fatta a corpo. La concessione dell'alpeggio viene fatta a rischio e pericolo del conduttore, che pertanto non potrà pretendere dal Comune di Ormea, indennizzi di sorta per qualunque infortunio o danno che potrà derivargli dall'attività di alpeggio o dalle eventuali infrastrutture presenti su di esso. E' espressamente vietata qualunque forma di subconcessione. La superficie della malga, al netto delle tare, dovrà essere utilizzata mediante il pascolamento turnato.

La concessione avrà la durata di **2 (due)** annate agrarie, ciascuna entro i limiti temporali di monticazione e demonticazione come precisato al successivo art. 3.

ARTICOLO 3 (Durata della monticazione e carico)

Il periodo di monticazione, fissato in almeno 90 giorni, potrà iniziare il 1°giugno di ogni anno, nel rispetto delle vigenti prescrizioni di massima di polizia forestale, e comunque quando le condizioni della vegetazione siano idonee. Il concessionario è tenuto a comunicare al Comune la data precisa di inizio e fine monticazione, in forma scritta o elettronica, con almeno quindici giorni di anticipo. Il pascolo potrà esercitarsi nel periodo dal 15 giugno al 30 settembre al di sopra dei 1500 metri di altitudine, mentre per le alpi site ad altitudine inferiore a 1500 metri il pascolo potrà essere esercitato nel periodo compreso tra il 1°giugno ed il 31 ottobre.

E' comunque ammessa, in relazione all'andamento climatico stagionale ed alla conseguente produzione foraggera delle superfici interessate, una riduzione massima del 20% della durata minima del periodo di pascolamento a seguito di attestazione rilasciata dalla Regione Piemonte, Assessorato Agricoltura in applicazione delle norme tecniche del Piano di Sviluppo Rurale.

Eventuale anticipo o ritardo del periodo di monticazione dovranno essere preventivamente autorizzati dal Comune.

Al fine di attuare i lavori preparatori inerenti i fabbricati e/o le strutture ivi esistenti, il locatario può accedere senza il bestiame 15 giorni prima della data di inizio della stagione monticatoria, dandone preavviso al Comune.

Il carico previsto è compreso tra 0,2 e 2 U.B.A. (unità bovine adulte) /ha/ per periodi di pascolamento variabili tra 90 e 180 giorni. Qualora la malga sia dotata di Piano pascoli, la distribuzione dei carichi dovrà rispettare le indicazioni in esso fornite.

In ogni caso il carico può ammettere una tolleranza in più o in meno del 10%. Tale tolleranza viene evidenziata nel verbale di consegna di ogni singolo pascolo. In sede di consegna potrà essere ammessa una tolleranza maggiore qualora giustificata da eventi che, relativamente alla stagione monticatoria in corso, modifichino la disponibilità stabulare.

Il carico sarà costituito **da bovini, ovini e caprini sulla base della conformazione e caratteristiche dell'alpeggio** ed il calcolo dello stesso espresso in unità bovino adulto (U.B.A) deve avvenire in base alla seguente tabella:

-1 vacca = 1 U.B.A.

- 1 bovino sopra i 2 anni = 1 U.B.A.
- 1 manzetta/torello (>1 anno<2 anni) = 0,6 U.B.A.
- 1 vitello/vitella (<1 anno) = 0,4 U.B.A.
- 1 pecora /montone = 0,15 U.B.A.
- 1 capra/ariete = 0,15 U.B.A.
- 1 agnello/capretto = 0,05 U.B.A.

Sono esplicitamente escluse tutte le categorie appartenenti alla famiglia dei bufalini.

L'età del bestiame per il calcolo delle unità bovine adulte e' accertato all'inizio del periodo di pascolamento. Il passaggio tra fasce d'età per il calcolo delle UBA durante il periodo di monticazione, non ha effetti ai fini del superamento del limite massimo di UBA monticabili.

ARTICOLO 4 (Canone di concessione e modalità di pagamento)

Il concessionario dovrà pagare il canone entro il 31 ottobre di ogni anno. Decorso tale termine saranno applicati gli interessi di mora. Se la morosità non viene sanata entro il termine annuale del 31 dicembre, la concessione viene risolta di diritto, a semplice comunicazione del Comune.

ARTICOLO 5 (Garanzie)

Il concessionario, preliminarmente alla sottoscrizione della concessione e per tutta la durata della stessa versa una cauzione a garanzia degli esatti e puntuali obblighi assunti, il cui ammontare è pari all'ammontare del canone annuo indicato nel contratto; tale cauzione potrà essere costituita in denaro mediante versamento presso la Tesoreria dell'Ente, in alternativa mediante stipula di polizza fideiussoria assicurativa o bancaria.

In questi ultimi casi la cauzione dovrà espressamente prevedere:

- La rinuncia al beneficio della preventiva escussione da parte del concessionario;
- La riscuotibilità entro 15 giorni dalla semplice richiesta da parte del Comune.

Qualora la cauzione sia stata incamerata da parte del Comune, il concessionario dovrà reintegrarla immediatamente, a semplice richiesta, pena la revoca della concessione.

La cauzione sarà restituita soltanto alla scadenza della concessione, previa verifica del puntuale adempimento delle prescrizioni contrattuali, dopo la riconsegna degli immobili e la definizione dei rapporti contrattuali.

ARTICOLO 6 (Documenti allegati al capitolato di gestione)

Alla stipula del contratto di concessione e alla sottoscrizione del disciplinare il concessionario deve fornire al Comune copia della certificazione della Banca dati regionale zootecnica attestante la consistenza del bestiame del/degli allevamenti della/delle aziende zootecniche che l'affittuario in parte o totalmente utilizzerà per l'alpeggio e copia del registro di stalla. Entro 3 giorni dall'inizio del periodo di pascolamento dovrà presentare al Comune copia della certificazione della Banca dati regionale zootecnica attestante l'elenco dei capi monticati e il/i pascoli di destinazione e copia del registro di stalla.

ARTICOLO 7 (Consegna e riconsegna)

All'inizio, così come alla scadenza della concessione, a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale, dell'ufficio di Polizia Municipale e del competente Corpo Forestale dello Stato in contraddittorio con il concessionario saranno redatti rispettivamente un verbale di consegna e un verbale di riconsegna, dai quali risulteranno le condizioni e lo stato di conservazione del pascolo, dei fabbricati, delle varie infrastrutture e delle singole attrezzature ivi presenti.

E' fatta salva la facoltà del Comune, a mezzo degli uffici sopra indicati, di ispezionare gli immobili in qualsiasi tempo; obbligatoriamente almeno due volte l'anno in occasione rispettivamente dell'inizio e del termine del periodo di monticazione. Le risultanze del controllo dovranno risultare da apposito verbale.

In caso di gravi carenze di manutenzione degli immobili, il Comune ha la facoltà di revocare la concessione, salvo il risarcimento del danno da parte del concessionario.

Alla scadenza del contratto dovrà essere asportato qualsiasi materiale e/o attrezzatura di proprietà del concessionario presente sulle superfici di pertinenza dell'alpe.

In occasione dei vari sopralluoghi ed in sede di riconsegna, se non saranno stati rilevati danni o infrazioni, il deposito cauzionale verrà restituito integralmente; in caso contrario l'importo sarà ridotto delle penalità e delle spese necessarie per effettuare i lavori e/o le riparazioni, fatta salva la richiesta di eventuali integrazioni.

ARTICOLO 8 (Comunicazione danni inizio stagione)

Ogni anno all'inizio della stagione di pascolo il conduttore è tenuto a segnalare eventuali danni riscontrati o necessità di interventi di manutenzione straordinaria riguardanti le infrastrutture, gli immobili (fabbricati, impianti per l'abbeverata, viabilità, erosioni, ecc.) e le superfici. Qualsiasi danno non segnalato potrà essere attribuito al concessionario-

Danni derivanti dalla comprovata negligenza del conduttore (es. mancato svuotamento dell'impianto idraulico al termine della stagione con conseguente danneggiamento dello stesso a causa del gelo invernale) verranno attribuiti al conduttore stesso che dovrà provvedere alle idonee riparazioni.

ARTICOLO 9 (Ordinaria manutenzione)

Gli interventi manutentori ordinari dei fabbricati, della viabilità interna alla malga e delle attrezzature fisse nello stato di conservazione in cui sono stati consegnati, e secondo la rispettiva destinazione, nonché le riparazioni di cui agli articoli 1576 e 1609 del Codice Civile, sono a carico, concessionario così come ogni altra manutenzione riguardante gli impianti ed i servizi.

In particolare:

- Impianti e infrastrutture per l'abbeverata: dovrà essere garantito durante la stagione di pascolo il mantenimento delle condizioni di funzionalità dell'abbeveratoio e del sistema di distribuzione

dell'acqua delle pozze; al termine della stagione d'alpeggio il conduttore dovrà effettuare ogni anno il controllo della tenuta delle pozze d'abbeverata e lo svuotamento dell'abbeveratoio.

- Viabilità interna all'alpe: dovrà essere garantito durante la stagione di pascolo il mantenimento della pulizia delle canalette di sgrondo. Al termine della stagione d'alpeggio il conduttore dovrà effettuare ogni anno il controllo delle condizioni della viabilità d'alpeggio.

- Erosioni e danneggiamenti della cotica erbosa: entro il termine della stagione d'alpeggio il conduttore dovrà effettuare ogni anno il ripristino di eventuali erosioni presenti in alpe dovute alla negligenza nella gestione della mandria.

- Fabbricati: durante la stagione d'alpeggio il conduttore è tenuto alla realizzazione della manutenzione ordinaria dei fabbricati, delle attrezzature e degli impianti con particolare attenzione alla conservazione in stato di buon uso di tutti i serramenti, degli impianti idraulici, elettrici e di riscaldamento, la sostituzione di elementi di copertura danneggiati, (sostituzione da effettuarsi tempestivamente e comunque, entro un mese dalla scoperta della rottura od avaria), il mantenimento delle funzionalità delle cisterne e dei serbatoi di raccolta dell'acqua, lo spurgo delle fosse biologiche ed ogni altra riparazione o manutenzione non rientrante tra gli interventi di manutenzione straordinaria; al termine

della stagione d'alpeggio il conduttore dovrà effettuare ogni anno l'arieggiamento e la pulizia di tutti i locali .

Il Comune ha facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, verifiche per constatare l'ottimale manutenzione degli immobili e di tutto quanto in essi contenuto.

Nel caso in cui la verifica attestasse, a giudizio insindacabile dell'Ente proprietario, una insufficiente manutenzione o danni di qualsiasi genere, fatti salvi gli interventi di straordinaria manutenzione, l'addebito verrà contestato per iscritto all'affittuario che, entro quindici giorni, dovrà provvedere alla realizzazione degli interventi, seguendo le disposizioni impartite in proposito dal Comune. In difetto, fatta salva la facoltà di revoca del contratto, la proprietà realizzerà gli interventi, recuperando le spese sostenute dalla cauzione versata.

In tal caso l'affittuario dovrà, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione attestante l'ammontare della spesa, provvedere al reintegro della cauzione. Qualora ciò non avvenisse il Comune potrà procedere alla revoca dell'affitto con effetto immediato ed all'incameramento, a titolo di penale, della cauzione o della parte restante, fatti salvi i maggiori danni.

In ogni caso nessuna spesa potrà fare capo all'Ente concedente in ordine alla gestione degli immobili e delle aree la cui manutenzione ordinaria è, come sopra precisato, a carico del concessionario. Lo stesso dovrà pertanto svolgere la sua attività con diligenza in modo d'assicurare l'ottimale funzionamento degli immobili dati in concessione e la loro migliore manutenzione ordinaria.

Le manutenzioni divenute straordinarie a seguito di incuria, dolo e colpa grave del concessionario sono a carico dello stesso.

ARTICOLO 10 (Oneri generali a carico del concessionario)

Il concessionario dovrà essere provvisto di tutte le licenze e permessi previsti dalle vigenti disposizioni di legge per lo svolgimento delle attività contemplate dal contratto e dal presente disciplinare.

E' fatto obbligo al concessionario nello svolgimento delle attività d'alpeggio l'ottemperanza a tutte le normative antinfortunistiche (D. Lgs 626/94 e seguenti), previdenziali, assistenziali ed assicurative vigenti.

Egli inoltre risponde per le inadempienze dei suoi collaboratori alle norme del presente disciplinare, e pertanto le relative sanzioni verranno applicate allo stesso.

Qualunque danno o rottura, la cui riparazione non compete al concessionario, andrà segnalata immediatamente in forma scritta al Comune affinché intervenga.

Durante il periodo di concessione il conduttore verrà ritenuto responsabile di tutti i danni cagionati agli immobili, a meno che non vengano tempestivamente comunicati ed indicati eventualmente i responsabili o non venga comprovata la propria estraneità.

Qualora si verificassero situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, dovute per esempio a piante pericolanti, frane, il concessionario deve immediatamente avvisare il Comune, adottando, nel contempo, tutti i provvedimenti atti ad evitare danni e incidenti.

ARTICOLO 11 (Oneri particolari del concessionario)

Nella conduzione della malga il concessionario deve osservare i seguenti impegni:

- a) uniformarsi a tutte le disposizioni di Polizia Veterinaria vigenti che regolano l'attività d'alpeggio.

Nel caso di sviluppo di malattie infettive e contagiose in alpeggio, è fatto obbligo di denunciare immediatamente il fatto al Sindaco e di compiere regolarmente quanto prescritto dall'Autorità sanitaria;

- b) uniformarsi alle disposizioni dell'art 94 del D.Lgs n° 152/2006 e del Reg. regionale n° 15/R/2006, in particolare per quanto riguarda il rispetto delle prescrizioni relative alla salvaguardia di pozzi e sorgenti;

- c) praticare il pascolamento turnato con spostamento della mandria fra superfici a diversa altitudine ovvero alla medesima altitudine sulla stessa superficie, suddivisa per aree omogenee in funzione dello stato vegetativo e di utilizzazione della cotica;
- d) effettuare il decespugliamento ed i tagli di pulizia da erbe ed arbusti infestanti;
- e) predisporre mediante un'ottica di gestione razionale, punti acqua e sale sui pascoli;
- f) effettuare la manutenzione/ricostituzione della cotica con interventi agronomici specifici (trasemina, mandratura ecc.);
- g) limitare la concimazione minerale (massimo anno/ettaro: Kg 10 di N Kg 20 di P_2O_5 e Kg 10 di K_2O);
- h) mantenere e gestire il pascolo nel rispetto dell'eventuale piano di gestione predisposto d'intesa con il Comune, secondo le disposizioni dell'azione –Sistemi pascolivi estensivi – delle Misure agroambientali del Piano di sviluppo rurale;
- i) segnalare l'inizio del perimetro della malga, apponendo cartelli nelle strade e nei sentieri d'accesso alla stessa, riportando il nome della malga e l'avvertenza sulla presenza di animali al pascolo;
- l) in conformità alle disposizioni del Codice civile ed alle consuetudini locali, al concessionario è fatto obbligo di:
 - arieggiare e ripulire periodicamente tutti i locali utilizzati dal personale;
 - evitare lo stazionamento e la stabulazione degli animali nelle aree che presentano danneggiamenti alle cotiche a causa del calpestio;
 - qualora praticata, effettuare in alpeggio la lavorazione del latte secondo le corrette regole casearie a mezzo di personale fornito delle necessarie nozioni tecniche e pratiche;
 - adottare tutti i provvedimenti necessari e possibili per assicurare le migliori condizioni igieniche nei locali di deposito e di lavorazione del latte, la cui pulizia dovrà essere effettuata giornalmente;
 - pulire almeno una volta alla settimana stalle e portici e convogliare il letame o le deiezioni in concimaia adottando tutti gli accorgimenti atti ad impedire che il colaticcio si riversi sulle superfici pascolive;
 - impedire al bestiame di sostare in prossimità dei locali adibiti alla lavorazione del latte ed a quelli destinati alla conservazione e consumo dei derivati dello stesso;
 - provvedere alla ripulitura a fine stagione dei portici, delle stalle e di tutti i locali in genere, nonché alla distribuzione del letame accumulato durante il periodo dell'alpeggio nelle aree indicate dal personale del Comune ed in genere nelle superfici pascolive più magre;

ARTICOLO 12 (Personale)

La gestione degli alpeggi dovrà essere esercitata dal titolare del contratto e/o dai propri familiari e/o da lavoratori dipendenti

Il conduttore dovrà essere in possesso di tutte le licenze e permessi previsti dalle vigenti disposizioni di legge per lo svolgimento delle attività contemplate dal presente disciplinare. E' fatto obbligo al gestore, nello svolgimento della propria attività, di applicare tutte le normative antinfortunistiche, previdenziali, assistenziali e assicurative previste in materia, così come l'applicazione dei contratti lavorativi vigenti per il personale assunto. L'eventuale personale addetto alla mungitura e alla lavorazione del latte dovrà essere fornito delle necessarie nozioni tecniche e pratiche nonché formato da un punto di vista sanitario.

Il conduttore dovrà dotarsi di personale sufficiente e capace al controllo degli animali e allo svolgimento di tutte le attività d'alpeggio in modo tale da garantire la presenza costante per ogni gruppo di bestiame.

La sostituzione del conduttore o dei suoi familiari nella gestione dell'alpe con persona fisica o giuridica titolare di altra impresa agricola potrà essere considerata una forma di subaffitto e comporterà l'immediata risoluzione del contratto.

L'ente proprietario potrà verificare con tutti i mezzi consentiti dalle norme vigenti l'eventuale esistenza di forme di subaffitto.

ARTICOLO 13 (Garanzia della fruizione escursionistica dell'Alpe)

Il necessario sfruttamento razionale dell'Alpeggio si intreccia agli obblighi della legge regionale 2/2009 e smi. che all'art. 31 dispone che è consentito il transito delle mountain bike per cicloturismo e di escursionisti a piedi su tutte le strade interpoderali e sui sentieri costituenti la rete sentieristica. A tal fine si dispone che i – concessionari dei pascoli debbano consentire il libero transito a cicloturisti ed escursionisti sulle strade interpoderali o sui sentieri che transitano a minor danno all'interno dei pascoli non intercludendo i passaggi tramite recinti ecc. o lasciando liberi o incustoditi i cani da guardiania.

La gestione dell'alpe deve quindi permettere l'agevole e sicura fruizione da parte dell'attività escursionistica, in particolare:

- I cani, in numero strettamente necessario per la conduzione della mandria, potranno essere condotti solo se in regola con le norme sanitarie. L'utilizzo degli stessi dovrà essere limitato al raduno del bestiame, fatto salvo il rispetto della normativa venatoria. Essi devono essere sempre custoditi; il conduttore è responsabile di tutti i cani presenti in alpeggio anche se non in regola con le norme sanitarie.
- I cani di razza Maremmana o ad esse equiparabili possono essere presenti nell'alpe solo se in presenza costante del conduttore ed utilizzati nella sua gestione in un numero proporzionato ai capi presenti in alpeggio.
- I recinti di gestione del pascolamento non devono costituire impedimento al transito in corrispondenza della viabilità con interessi escursionistici.

ARTICOLO 14 (Sorveglianza)

Il concessionario ha il compito di provvedere a una continua sorveglianza del bestiame monticato sia diurna che notturna durante tutto il periodo di alpeggio; tale sorveglianza dovrà essere realizzata in modo tale da impedire agli animali di disperdersi in maniera incontrollata, di provocare danni a persone o altri animali e di invadere zone precluse al pascolamento o superfici di altra proprietà o conduzione.

Il caricatore d'alpe dovrà pertanto dotarsi di personale qualificato e sufficiente a garantire il rispetto di tale prescrizione, nonché di attrezzature necessarie al controllo della mandria ai sensi del precedente art. 11.

Qualunque danno ascrivibile alla mancata sorveglianza sarà attribuito alla negligenza del conduttore il quale dovrà risponderne direttamente secondo le norme vigenti.

ARTICOLO 15 (Oneri per la proprietà)

Al Comune spetta il compito di realizzare miglioramenti fondiari e gli interventi di manutenzione straordinaria e di sistemazione dei fabbricati, della viabilità di accesso e di servizio e delle opere di approvvigionamento idrico ed energetico, nonché definire ogni altro intervento di carattere straordinario attraverso specifici accordi con il concessionario.

ARTICOLO 16 (Divieti)

Durante il periodo di validità della concessione, nella conduzione della malga, devono essere osservati i seguenti divieti:

- a) utilizzare fitofarmaci ed in particolare prodotti diserbanti e disseccanti;
- b) asportare il letame dal pascolo;

- c) superare la soglia di 170 kg/ha con la fertilizzazione azotata derivante dalle deiezioni animali, comprensiva anche dell'eventuale fertilizzazione chimica;
- d) effettuare il pascolo vagante;
- e) effettuare il pascolo nelle zone a forte pendio nei giorni piovosi e subito dopo la pioggia, nonché stazionare il bestiame ove la cotica erbosa presenti segni di degrado;
- f) pascolare con qualsiasi specie animale nelle zone di rimboschimento;
- g) circolare con veicoli non autorizzati;
- h) alterare e rimuovere i termini, opere e/o siepi di confine o eventuali cartelli segnalatori presenti nella malga;

ARTICOLO 17 (Responsabilità)

Il concessionario è ritenuto responsabile dei danni che si dovessero arrecare a terzi nell'utilizzo del pascolo, dei fabbricati, delle infrastrutture e delle attrezzature presenti sull'alpeggio, così come pure per le attività ivi svolte e/o promosse ed imputabili a colpa propria, del proprio personale o derivanti da irregolarità o carenze nelle prestazioni a meno che non vengano tempestivamente comunicati ed indicati eventualmente i responsabili o non venga comprovata la propria estraneità.

Il Comune non risponderà, comunque, dei danni alle persone, alle cose e di quant'altro occorso nell'ambito dell'attività d'alpeggio del concessionario, dichiarandosi escluso ed indenne da qualsiasi responsabilità in proposito.

ARTICOLO 18 (Penalità e modalità di applicazione)

Prevedono penali le seguenti infrazioni:

- art. 3: durata della monticazione e carico:

- per monticazione anticipata, demonticazione ritardata (fatta salva l'autorizzazione in deroga del comune): € 15,00/giorno;
- carico inferiore od eccedente quello stabilito: € 50,00/UBA

- art. 11: oneri particolari per la gestione della malga:

- mancato rispetto delle disposizioni di cui alla lettera a): € 300,00
- mancato rispetto delle disposizioni di cui alla lettera c): € 1000,00
- mancato rispetto delle disposizioni di cui alle lettere d), e), f), g), l): € 75,00 per ogni inadempienza;
- mancato rispetto delle disposizioni di cui alla lettera h): € 300,00.

- Art.13: Garanzia della fruizione turistica dell'Alpe

- Mancato rispetto delle disposizioni: € 200,00.
- Mancata custodia dei cani: 1° constatazione da €. 500,00 a €. 1.000,00
2° constatazione da €. 500,00 a €. 1.000,00

In caso di mancato pagamento delle sanzioni verrà trattenuto l'importo dovuto direttamente dalla cauzione definitiva.

- La concessione sarà revocata dopo due constatazioni di mancata custodia dei cani da parte degli agenti preposti, al conduttore dell'alpeggio.
- In caso di incidenti e/o aggressioni da parte dei cani maremmani o cani ad essi equiparabili, il Comune valuterà l'opportunità di revocare la concessione.

- Art. 14 Sorveglianza:

- mancata sorveglianza del bestiame: € 200,00;
- **La recidiva sarà causa di scioglimento del contratto.**

- Art. 16: divieti:

- mancato rispetto delle disposizioni di cui alla lettera a), b), c), d), e), f) ed h): € 200,00;

Tali penalità sono di natura contrattuale e sono indipendenti dalle eventuali sanzioni erogate dalle autorità competenti per la violazione delle stesse norme del presente disciplinare.

Qualora venissero rilevate le sopra indicate inadempienze il Comune di Ormea applicherà le penali indicate previa comunicazione scritta al conduttore il quale dovrà provvedere al pagamento della penale entro 30 giorni dalla notifica della violazione e risolvere l'inadempienza entro lo stesso termine.

In caso di mancato pagamento della penale entro i termini indicati il Comune potrà introitare direttamente le somme dovute rivalendosi sul deposito cauzionale di cui all'art 5 del presente disciplinare. Qualora il deposito cauzionale non fosse sufficiente al pagamento delle penali si procederà alla risoluzione del contratto.

Le violazioni alle norme del presente disciplinare, non contemplate nel presente articolo, verranno sanzionate dalle norme contenute nelle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale nonché dalle vigenti leggi in materia.

ARTICOLO 19 (Inidoneità alla conduzione delle alpi pascolive)

Il concessionario potrà essere dichiarato inidoneo alla conduzione dell'alpe pascoliva per un periodo di anni cinque a seguito di provvedimento a firma congiunta del Responsabile del Servizio interessato del Comune di Ormea, del Servizio Forestale e del Servizio Veterinario, (l'intervento nel provvedimento dei tre responsabili dovrà essere valutata in relazione al caso che ricorre) qualora si renda responsabile di gravi e reiterate inadempienze nei riguardi delle prescrizioni impartite nel presente disciplinare. Nei bandi di gara per le aggiudicazioni delle alpi pascolive il Comune deve prevedere l'esclusione dei concorrenti per i quali sussistono motivi di inidoneità alla conduzione del pascolo. Al di fuori delle ipotesi in cui l'assegnazione delle alpi pascolive avviene al di fuori di una procedura ad evidenza pubblica, comunque l'alpe non potrà essere assegnata a chi è stato dichiarato inidoneo alla conduzione del pascolo.

ARTICOLO 20 (Risoluzione del contratto)

La concessione dell'alpe pascoliva si risolve nei seguenti casi:

- a) qualora il concessionario venga colpito da provvedimenti di privazione della libertà personale o da gravi sanzioni penali o provvedimenti di condanna per violazioni relative al maltrattamento o abbandono di animali;
- b) mancato pagamento del canone annuale entro i termini contrattuali stabiliti all'art. 2 del presente disciplinare;
- c) subaffitto dei fondi in concessione;
- d) modifica dell'ordinamento colturale del fondo locato, pratica di colture depauperanti e più in generale adozione di comportamenti che determinino un impoverimento del pascolo.
- e) Violazioni gravi e reiterate delle norme sanitarie,
- f) Recidiva nella violazione delle norme relative alla custodia delle mandrie e dei cani, fatto salvo quanto previsto all'art. 18;
- g) Recidiva nella violazione delle disposizioni relative alla presenza costante del conduttore in alpeggio
- h) Alla terza infrazione al presente disciplinare accertata e contestata nell'arco della durata della concessione.

Oltre ai suddetti casi, il contratto verrà automaticamente a risolversi:

- a) per morte dell'affittuario, quando questi sia una persona fisica e non sia possibile la continuazione del rapporto con gli eredi;
- b) per fallimento dell'affittuario, sia esso una persona fisica o giuridica;

- c) al manifestarsi di imposizioni di carattere giudiziario e/o di condizioni di interesse pubblico eccezionali, non dipendenti dalla volontà del Comune di Ormea. In tali casi nessun risarcimento di danno verrà posto a carico del Comune ed a favore del concessionario.

E' prevista altresì la facoltà del concessionario di rescindere anticipatamente il contratto mediante comunicazione scritta, da inviarsi al Comune con posta raccomandata AR o posta certificata entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno.

Per altri eventuali casi di rescissione del contratto previsti dalla legge ma non elencati nel presente articolo si rimanda a quanto contemplato nella normativa vigente.